

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del GEPD su otto mandati a negoziare per concludere accordi internazionali che consentano lo scambio di dati personali tra Europol e paesi terzi

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 170/02)

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

Il regolamento Europol⁽¹⁾ stabilisce norme specifiche in materia di trasferimenti di dati da parte di Europol al di fuori dell'UE. L'articolo 25, punto 1, di tale regolamento, elenca una serie di basi giuridiche in conformità delle quali Europol potrebbe a giusto titolo trasferire dati alle autorità di paesi terzi. Una possibilità consterebbe in una decisione di adeguatezza della Commissione, in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, al riscontrare che il paese terzo a cui Europol trasferisce i dati garantisce un livello di protezione adeguato. Poiché al momento tali decisioni di adeguatezza sono assenti, l'altra alternativa che consentirebbe ad Europol di trasferire periodicamente dati ad un paese terzo consisterebbe nel ricorso ad un quadro appropriato derivante dalla conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'UE e il paese terzo ricevente.

Il 20 dicembre 2017 la Commissione ha adottato otto raccomandazioni⁽³⁾ di decisione del Consiglio per autorizzare l'avvio di negoziati per accordi internazionali tra l'Unione europea (UE) e otto paesi terzi dell'area Medio Oriente e Nord Africa (MENA), vale a dire Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia. Tali accordi internazionali fornirebbero la base giuridica necessaria per lo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di tali paesi terzi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

La Commissione ritiene che sia necessaria una più stretta collaborazione tra Europol e tali otto paesi, alla luce della strategia politica dell'UE delineata nell'Agenda europea sulla sicurezza⁽⁴⁾, nelle conclusioni del Consiglio⁽⁵⁾ e nella Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea⁽⁶⁾, così come delle esigenze operative delle autorità di contrasto in tutta l'UE e di Europol. Questi otto paesi sono stati identificati anche nell'ambito dell'Undicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza⁽⁷⁾. La cooperazione con i paesi dell'area MENA è considerata nel suo insieme⁽⁸⁾. L'attuale instabilità nella regione - con particolare riferimento alle situazioni in Siria e in Iraq — è riconosciuta quale significativa minaccia alla sicurezza dell'UE nel lungo termine. Ciò riguarda sia la lotta efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata ad esso associata, che le problematiche legate alla migrazione, quali l'incoraggiamento della migrazione irregolare e della tratta di esseri umani. La cooperazione con le autorità di contrasto a livello locale è anch'essa percepita come essenziale per affrontare tali sfide.

In conformità della procedura stabilita all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione sarà responsabile di negoziare tali accordi internazionali con paesi terzi a nome dell'UE. Mediante le suddette otto raccomandazioni, la Commissione aspira ad ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea (il Consiglio) ad avviare negoziati con gli otto paesi terzi identificati. Una volta portati a termine i negoziati, al fine di concludere formalmente tali accordi, il Parlamento europeo sarà tenuto ad esprimere il proprio consenso ai testi degli accordi negoziati, mentre il Consiglio sarà incaricato di firmarli.

5. CONCLUSIONE

Il GEPD accoglie favorevolmente l'attenzione prestata alla protezione dei dati negli allegati delle raccomandazioni della Commissione del 20 dicembre 2017, che costituiranno il mandato della Commissione a negoziare a nome dell'UE i rispettivi accordi internazionali con ciascuno degli otto paesi dell'area MENA per i quali è prevista la collaborazione con Europol.

La necessità e la proporzionalità degli accordi internazionali previsti al fine di consentire ad Europol di trasferire periodicamente dati alle autorità competenti degli otto paesi interessati deve essere oggetto di valutazione dettagliata per garantire la conformità all'articolo 52, punto 1, della Carta. Al fine di consentire una tale valutazione approfondita caso per caso, il GEPD raccomanda di restringere e differenziare ulteriormente le esigenze di trasferimenti in base alla situazione specifica di ciascun paese terzo e alla realtà sul terreno. Di conseguenza, sarebbe necessario precisare ulteriormente negli allegati l'ambito di ciascun accordo internazionale e le finalità dei trasferimenti per ciascun paese terzo. Il GEPD raccomanda di effettuare ulteriori valutazioni d'impatto per stimare meglio i rischi presentati dai trasferimenti di dati a tali paesi terzi, in termini di diritti degli individui alla vita privata e alla protezione dei dati, ma anche di altri diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Carta, per definire e precisare le garanzie necessarie.

Il GEPD rileva che, in conformità dell'articolo 25, punto 1, lettera b), del regolamento Europol, Europol potrebbe trasferire dati personali ad un paese terzo mediante la conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'UE e il paese terzo ricevente, a condizione che tale accordo presti garanzie sufficienti. Il GEPD ritiene che «prestare garanzie sufficienti», nei termini del regolamento Europol, implichi che gli accordi internazionali conclusi con paesi terzi dovrebbero:

- garantire la piena coerenza con l'articolo 8 della Carta nei paesi terzi riceventi, in particolare con il principio di limitazione delle finalità, il diritto di accesso, il diritto alla rettifica e il controllo da parte di un'autorità indipendente, stabiliti in maniera specifica dalla Carta,
- conformarsi all'opinione 1/15 della CGUE, garantendo che il livello di protezione derivante dagli accordi in questione sia essenzialmente equivalente al livello di protezione previsto nel diritto UE,
- applicare *mutatis mutandis* i criteri figuranti al considerando 71 della direttiva (UE) 2016/680, vale a dire i trasferimenti dei dati personali sono soggetti ad obblighi di riservatezza e al principio di specificità, e il fatto che i dati personali non saranno utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano,
- riprodurre le salvaguardie specifiche indicate nel regolamento Europol, quali le restrizioni precisate da coloro che forniscono le informazioni, e
- applicare le garanzie essenziali nel contesto delle indagini penali e prevedere salvaguardie caso per caso nei confronti dei rischi prevedibili che i trasferimenti a tali paesi terzi potrebbero presentare rispetto ad altri diritti e libertà fondamentali.

Oltre alle suddette raccomandazioni generali, le raccomandazioni e le osservazioni del GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti specifici dei futuri accordi internazionali oggetto di negoziati con i paesi dell'area MENA nei mandati a negoziare:

- i principi di limitazione e precisazione delle finalità con riferimento ai dati trasferiti da Europol,
- i trasferimenti successivi da parte delle autorità competenti dei paesi terzi interessati,
- le restrizioni al trattamento delle informazioni trasferite da Europol alle autorità competenti dei paesi terzi,
- il controllo indipendente garantito nei paesi terzi,
- i diritti degli interessati,
- il trasferimento di categorie particolari di dati alle autorità competenti dei paesi terzi;
- la conservazione dei dati trasferiti da Europol, e
- la possibilità di sospendere e porre fine agli accordi internazionali in presenza di violazioni delle relative disposizioni.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati

(¹) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, di seguito «il regolamento Europol»).

- (²) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
- (³) Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità giordane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 798 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità turche competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 799 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità libanesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 805 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità israeliane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 806 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 807 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità marocchine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 808 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità egiziane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 809 final; raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità algerine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, COM(2017) 811 final.
- (⁴) Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2015 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final.
- (⁵) Conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 sull'azione esterna dell'UE relativa alla lotta al terrorismo, documento 10384/17.
- (⁶) Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, disponibile (in inglese) al sito: <http://europa.eu/globalstrategy/en>.
- (⁷) Comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Undicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, COM(2017) 608 final.
- (⁸) Cfr. il memorandum d'intesa di tutte le raccomandazioni della Commissione al Consiglio, presentato il 20 dicembre 2017, fatta eccezione per quella relativa a Israele.
-